



**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
ADEGUAMENTI FUNZIONALI
SCUOLE PRIMARIE DI
CALCINATELLO E PONTE SAN MARCO**

Capitolato speciale d'appalto

IL PROGETTISTA
Geom. Elena Bontempi



La Responsabile Area Tecnica
geom. Federica Lombardo



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per gli adeguamenti funzionali degli spazi e delle aule in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 - scuola primaria di calcinatello e scuola primaria di ponte san marco

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Ammontare dell'appalto
- Art. 3 – Categorie dei lavori
- Art. 4 – Condizioni di appalto
- Art. 5 – Lavori [a misura e a corpo]
- Art. 6 – Lavori in economia
- Art. 7 – Invariabilità dei prezzi – Elenco prezzi
- Art. 8 – Nuovi prezzi
- Art. 9 – Cauzione provvisoria e definitiva
- Art. 10 – Coperture assicurative
- Art. 11 – Consegna dei lavori
- Art. 12 – Tipo di cantieri, ai sensi D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Art. 13 – Termine e ultimazione
- Art. 14 – Sospensione e ripresa dei lavori
- Art. 15 – Proroghe
- Art. 16 – Penali per il ritardo
- Art. 17 – Certificato di ultimazione dei lavori
- Art. 18 – Esecuzione
- Art. 19 – Varianti
- Art. 20 – Modalità di pagamento
- Art. 21 – Ritenute a garanzia
- Art. 22 – Revisione dei prezzi
- Art. 23 – Contabilità dei lavori
- Art. 24 – Ritardo nei pagamenti
- Art. 25 – Conto finale
- Art. 26 – Collaudo o certificato di regolare esecuzione
- Art. 27 – Danni di forza maggiore
- Art. 28 – Oneri dell'Appaltatore
- Art. 29 – Personale dell'Appaltatore
- Art. 30 – Trattamento economico del personale
- Art. 31 – Lavoro notturno e festivo
- Art. 32 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro
- Art. 33 – Cessione del contratto
- Art. 34 – Piani di sicurezza
- Art. 35 – Subappalto
- Art. 36 – Danni
- Art. 37 – Controversie
- Art. 38 – Spese contrattuali
- Art. 39 – Elenco dei prezzi unitari
- Art. 40 – Domicilio dell'Appaltatore
- Art. 41 – Essenzialità di termini e comminatorie

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per gli adeguamenti funzionali degli spazi e delle aule in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 - scuola primaria di calcinatello e scuola primaria di ponte san marco

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

I lavori di cui al Capitolato speciale di appalto si intendono appaltati **a misura**. L'importo complessivo dell'appalto ammonta a euro 71.754,80.

1) per lavori a misura soggetti a ribasso	euro	60.366,23
2) per gli oneri di sicurezza	euro	1.400,00
3) Iva 10%	euro	9.988,57
Totale	euro	71.754,80

Art. 3 – Categorie dei lavori

La composizione degli importi di cui all'art. 2 risulta dal seguente prospetto:

1) per lavori a misura soggetti a ribasso (categoria prev OG1)	euro	60.366,23
2) per gli oneri di sicurezza	euro	1.400,00
Totale (escluso IVA)	euro	61.766,23

Le cifre che indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, sia in via assoluta sia nelle reciproche proporzioni, anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste che la Stazione appaltante riterrà necessario o opportuno apportare al progetto, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato o prezzi diversi da quelli offerti, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti e nell'osservanza consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, i lavori appartengono alla categoria OG1.

Art. 4 – Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e delle cave di prestito; d'opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- di aver valutato, nel formulare l'offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti in generale, sia sull'esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nella *lettera di invito*, nel Capitolato speciale e nella documentazione progettuale;
- di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e su tutti i suoi elaborati di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 5 – Lavori a corpo

I lavori oggetto del Capitolato saranno eseguiti a copro ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 6 – Lavori in economia

L'Amministrazione avrà facoltà di fare eseguire direttamente dall'Appaltatore "in economia", eventuali lavorazioni accessorie con le modalità ed entro i limiti indicati del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 7 – Invariabilità dei prezzi – Elenco prezzi

Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate, salvo quanto è disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'elenco prezzi offerti, allegato al contratto, e comprendono a solo titolo esemplificativo:

- 1) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- 2) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera a qualunque altezza nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- 3) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori compresi nell'opera. I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8 – Nuovi prezzi

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'elenco prezzi allegato al contratto, la Direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e artt. 16, comma 2, e 17 C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. 145/2000.

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi espressa ai sensi e con le modalità indicate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sulla base delle suddette accettazioni dei nuovi prezzi, la Direzione dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità, per l'Appaltatore, di formulare, a pena di decadenza, entro i termini e con le modalità stabiliti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente. Tutti i nuovi prezzi – valutati al lordo – saranno soggetti a ribasso d'asta.

Art. 9 – Cauzione provvisoria e definitiva

Per la cauzione provvisoria si rinvia a quanto stabilito dalla lettera d'invito e dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo degli stessi.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fidejussoria deve essere resa, pena la non accettazione, conformemente alle schede tipo di cui al D.M. 123/2004 e prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. Per quanto riguarda la mancata costituzione della cauzione definitiva e il suo svincolo, si intende qui richiamato tutto quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 10 – Coperture assicurative

L'Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli legati a errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. In particolare, l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a **500.000 euro**. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. La copertura assicurativa dovrà essere resa, pena la non accettazione, mediante le schede tipo di cui al D.M. 123/2004.

In particolare si sottolinea l'importanza della previsione ex artt. 17 e 27 D.M. cit., in merito allo scoperto e/o franchigia.

L'importo degli eventuali scoperti e delle franchigie previste dalla polizza rimangono comunque sempre a totale carico dell'impresa.

Art. 11 – Consegna dei lavori

Il Direttore dei lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori che dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta o, in caso d'urgenza, nei casi consentiti da legge, su autorizzazione del Responsabile del procedimento al Direttore dei lavori, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore a giorni 3, trascorso inutilmente il quale, la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

L'Appaltatore è tenuto a iniziare i lavori immediatamente e a ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna, questo redatto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 12 – Tipo di cantieri, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il cantiere oggetto dell'appalto regolato dal Capitolato speciale non rientra nei casi previsti dall'art. 3, comma 90, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 13 – Termine e ultimazione

L'Appaltatore si impegna a ultimare tutti i lavori previsti per la realizzazione delle opere oggetto del presente contratto in **giorni 60** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, **precisando che tutti i lavori di adeguamento delle aule e degli spazi necessari per consentire la ripresa della scuola per il giorno 14/09/2020 vengano regolarmente eseguiti nel rispetto di tale data, mentre potranno essere ultimate nella data di scadenza dei 60 giorni le lavorazioni marginali non incidenti con la funzionalità delle scuole interessate.** L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Art. 14 – Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora avverse condizioni climatiche cause di forza maggiore o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori utilmente la regola d'arte, la Direzione lavori potrà ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. In materia si applicano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per la sospensione non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. Le contestazioni dell'Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Art. 15 – Proroghe

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Ente appaltante, previa richiesta di quest'ultimo, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso, la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato, tenendo conto di quanto disposto al comma 10, dell'articolo citato.

Art. 16 – Penali per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di ultimazione dei lavori è prevista la penalità pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, salvo il limite massimo previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

Art. 17 – Certificato di ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori, che procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo l'apposito certificato.

Art. 18 – Esecuzione

L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'Appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, l'importo degli eventuali atti di sottomissione, gli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 19 – Varianti

Le varianti sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti disposti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 20 – Modalità di pagamento

I pagamenti avverranno a stato finale, al netto delle ritenute di legge e fatte salve le positive verifiche di legge.

Nel caso di varianti in diminuzione intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante provvederà al pagamento dell'ultima rata di acconto anche qualora, per effetto di dette varianti, non si raggiunga l'importo stabilito.

Art. 21 – Ritenute a garanzia

A garanzia dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori verranno effettuate le ritenute previste dalla normativa vigente.

Art. 22 – Revisione dei prezzi

La revisione prezzi non è ammessa, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 c.c.

Art. 23 – Contabilità dei lavori

La contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del D.L. sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato.

Il certificato di regolare esecuzione è sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 24 – Ritardo nei pagamenti

I termini di pagamento si intendono con riferimento alla normativa vigente. Si stabilisce che la misura del saggio degli interessi di mora è comprensiva del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.

Art. 25 – Conto finale

La contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del D.L. sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato. Il certificato di regolare esecuzione è sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Art. 26 – Collaudo o certificato di regolare esecuzione

La contabilità è redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del D.L. sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato. Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 27 – Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, pena decadenza, oltre i 5 giorni dalla data dell'avvenimento. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Art. 28 – Oneri dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni in particolare:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza della vigente normativa e, in special modo, tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, capisaldi e simili, l'installazione delle attrezzature e impianti, nonché gli allacciamenti provvisori, necessari al normale svolgimento dei lavori, l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al termine del lavoro la sistemazione delle strade e i collegamenti esterni e interni, l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili e affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
- la custodia e le spese per trasporto di tutti i materiali (e del loro eventuale smaltimento, secondo la normativa vigente), impianti e mezzi d'opera;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori nonché le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;
- per quanto attiene ai difetti di costruzione, si fa riferimento a quanto stabilito nell'art. 18, D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 29 – Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed

assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti a osservare i regolamenti in vigore in cantiere, le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità sia penale che civile per i danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere. La stazione appaltante procederà d'ufficio alle verifiche di legge.

Art. 30 – Trattamento economico del personale

L'Appaltatore è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 35, comma 28, D.L. 223/2006, convertito con legge 248/2006 e sm.i.

In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dai soggetti competenti, la Stazione appaltante procederà ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 – Lavoro notturno e festivo

In materia di durata giornaliera dei lavori, si richiama quanto disposto dall'art. 27, D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 32 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende industriali e affini e degli accordi integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti e, ancora, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali di legge.

Art. 33 – Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità.

Art. 34 – Piani di sicurezza

L'Appaltatore si obbliga a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale e delle norme generali riguardanti la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Ente appaltante, secondo quanto previsto dal codice unico:

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (quando esso non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

Art. 35 – Subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dall'Ente appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda a:

- indicare all'atto dell'offerta o all'atto dell'affidamento, in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o cedere a cottimo;
- non subappaltare o affidare in cottimo categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, (allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente); l'ente provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta (salvo il minor termine di 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'Ente appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- stipulare il contratto di subappalto con la Ditta subappaltatrice;
- depositare il contratto di subappalto presso l'Ente appaltante almeno 20 giorni prima

della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.

- inserire nel contratto con il subappaltatore o cottimista l'obbligo di rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori, nonché quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- individuare quali subappaltatori o cottimisti solo imprese che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;
- in via generale e salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, deve essere acquisito il documento unico di regolarità contributiva.
- praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- rispettare gli obblighi ex art. 3, legge 136/2010 e D.L. 187/2010, convertito con mod. con legge 217/2010. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 136/2010. Si richiama espressamente l'art. 3, comma 9-bis, legge 136/2010 e s.m.i.
- trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;
- curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Appaltatore;
- garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici e cottimisti, nonché i dati previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 36 – Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, gli adempimenti e le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'opera. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore.

Art. 37 – Controversie

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Brescia.

Art. 38 – Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali saranno a completo carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti della Stazione appaltante.

Art. 39 – Elenco dei prezzi unitari

Per la redazione del computo metrico-estimativo, sono utilizzati i prezzi unitari dedotti dal Prezziario opere edili della provincia di Brescia, ove presenti. Essi sono comprensivi di una

COMUNE DI CALCINATO

PROVINCIA DI BRESCIA

quota di spese generali e degli utili di impresa, nonché dei costi della sicurezza *ex lege*, conformemente alla normativa vigente.

Art. 40 – Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il suo domicilio presso la Direzione lavori e perciò presso la sede dell'Ente appaltante.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate per mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore o al capo cantiere dal Responsabile del procedimento o dal Direttore lavori si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 41 – Essenzialità di termini e comminatorie

I termini e le comminatorie contenuti nel Capitolato speciale d'appalto e nel Capitolato generale operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora dell'Appaltatore.